

# COMUNE DI PORRETTA TERME

## UFFICIO TRIBUTI

40046 Porretta Terme  
Piazza Libertà 13

Tel. 0534/521117  
fax. 0534/24440  
tributi@comune.porrettaterme.bo.it

Il Comune di Porretta Terme ha fissato per l'anno 2009 le seguenti aliquote e detrazioni (del. n. 5 C.C. del 9/02/2009):

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - aliquota ordinaria   | <b>7 per mille</b>   |
| - aliquota ridotta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze per i soli casi residuali previsti dall'art. 1 D.L. n. 93/2008 | <b>6,5 per mille</b> |
| - aliquota ridotta per gli immobili locati a titolo di abitazione principale a canoni concordati (art. 2 comma 4 Legge 9/12/88 n. 431)                                   | <b>6,0 per mille</b> |
| - detrazione d'imposta per l'abitazione principale per i soli casi residuali previsti dall'art. 1 D.L. 93/2008   | <b>euro 130,00</b>   |

### **Esenzione dall'ICI dell'abitazione principale**

Con il D.L. n. 93/2008 pubblicato il 28/05/2008 e convertito in legge n. 126/2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta è stata esentata dal pagamento dell'ICI.

L'abitazione principale è intesa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. La dimora abituale coincide, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica.

Costituiscono parte integrante dell'abitazione principale, e quindi anch'esse esenti da ICI, le relative pertinenze in numero non superiore ad una per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2 cantina/magazzino, C/6 garage e C/7 portici/tettoie.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 93/2008, per il Comune di Porretta Terme, l'esenzione ICI si estende anche ai seguenti casi:

- a) per il coniuge che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad uso abitativo;
- b) nei confronti delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP;
- c) se l'unità immobiliare è posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- d) se l'unità immobiliare è posseduta da soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
  - e) se l'abitazione è concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, purchè gli stessi la occupino quale loro abitazione principale (residenza anagrafica). In questo caso occorre che la condizione di uso gratuito venga attestata da apposita autocertificazione da presentare all'Ufficio Tributi entro il 31/12/2009.
- Sono escluse dall'esenzione ICI le unità abitative di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli).

Il versamento dovrà essere effettuato su **C/C n. 39511837 intestato a Comune di Porretta Terme-ICI Servizio Tesoreria, Piazza Libertà 13, 40046 Porretta Terme**. E' possibile effettuare il versamento on-line collegandosi al sito [poste.it](http://poste.it), oppure con F24.

I tempi e le modalità di presentazione delle denunce di variazione sono rimaste invariate e cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. (art.10 D.lgs. 504/92), su modello ministeriale.